

Consiglio di Stato, Sezione V 11/05/1998 n. 224
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Per gli appalti di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia comunitaria, banditi in data anteriore all'1 gennaio 1997, continuano ad operare la regola dell'esclusione automatica delle offerte anomale e i criteri di individuazione delle stesse previsti dall'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, co. 1-bis, ultima parte nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1995 n. 216, ove a tale norma facciano richiamo il bando di gara o la lettera d'invito, risultando ininfluyente che l'aggiudicazione sia intervenuta successivamente alla data (2 marzo 1997) in cui - in conseguenza della mancata conversione in legge del D.L. 31 dicembre 1996 n. 670 - è divenuta inefficace con effetto "ex tunc" la proroga all'1 gennaio 1998 della detta disciplina transitoria, così come previsto dall'articolo 4 del D.L. n. 670 del 1996 citato. (La decisione è stata già pubblicata col solo dispositivo in data 5 marzo 1998, ai sensi dell'articolo 19 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997 n. 135.)